

STATUTO

ARTEMISIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AOSTA AO VIA PICCOLO SAN
BERNARDO 30

Numero REA: AO - 76887

Codice fiscale: 01214400077

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

ESENTE DA BOLLO EX ART. 19 TABELLA D.P.R. 642/72		Registrato a: AOSTA il 19/08/2016 n. 3206 Serie 1T Pagati euro 356,00
REPERTORIO N. 14366	RACCOLTA N. 10884	
COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA		
"Artemisia società cooperativa sociale"		
REPUBBLICA ITALIANA		
L'anno duemilasedici addì undici del mese di agosto		
- 11 - 8 - 2016 -		
in Aosta, nel mio studio in Via De Tillier n. 3.		
Avanti me dottor Giampaolo MARCOZ Notaio alla residenza di Ao-		
sta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Ao-		
sta,		
sono presenti:		
- VOYAT Anne Marie nata a Cogne (AO) il giorno 8 marzo 1981 e		
residente in Aosta (AO), Via Gilles de Chevreres n. 27 (Codice		
Fiscale VYT NMR 81C48 C821L);		
- CLUSAZ Joelle nata a Aosta (AO) il 9 aprile 1979 e residente		
in Avise (AO), Frazione Runaz n. 167 (Codice Fiscale CLS JLL		
79D49 A326E);		
- PIERINI Fabio nato a Aosta (AO) il 1 novembre 1978 e resi-		
dente in Aosta (AO), Via Promis n. 3 (Codice Fiscale PRN FBA		
78S01 A326C).		
Detti comparenti, tutti cittadini italiani e noti tra loro,		
della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richie-		
dono di ricevere in forma pubblica il presente atto in forza		
del quale convengono e stipulano quanto segue.		

	Art. 1	
	Tra essi comparenti è costituita una società cooperativa so-	
	ciale con ragione sociale "ARTEMISIA SOCIETÀ COOPERATIVA SO-	
	CIALE" .	
	Art. 2	
	La società ha sede in Comune di Aosta (AO).	
	L'indirizzo della detta sede viene indicato in Via Piccolo San	
	Bernardo n. 30, ai fini dell'iscrizione della società nel Re-	
	gistro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter Disp. Att.	
	C.C., ferma restando la competenza dell'organo amministrativo	
	a decidere ogni variazione successiva dello stesso all'interno	
	dello stesso Comune.	
	La società potrà istituire succursali, filiali e sedi seconda-	
	rie sia in Italia che all'estero.	
	Art. 3	
	La società, considerata l'attività mutualistica della stessa,	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa si	
	propone la progettazione la gestione il coordinamento, la	
	consulenza, la ricerca e la formazione nell' ambito dei se-	
	guenti servizi:	
	a) creare un luogo di riferimento per le donne e le famiglie,	
	promuovere la genitorialità consapevole, l'accudimento ad alto	
	contatto e la collaborazione tra professionisti che ruotano	
	attorno alla perinatalità.	
	b) Offrire gratuitamente la formazione alle famiglie rispetto	

	a Disostruzione pediatrica e il primo soccorso pediatrico, or-	
	ganizzare incontri informativi gratuiti e momenti di aggrega-	
	zione.	
	c) promozione di nuove tecniche di rapporto genitore-bambino	
	volte al rispetto dei reciproci bisogni.	
	d) Consulenze ostetriche individuali o di gruppo: igiene, cura	
	e prevenzione del benessere e della salute femminile in tutte	
	le tappe evolutive dalla nascita alla menopausa, rieducazione	
	del pavimento pelvico, corsi pre e post parto, consulenza ses-	
	suale, consulenze in allattamento. Assistenza ostetrica alla	
	gravidanza fisiologica, al parto e post parto ospedaliero o	
	domiciliare.	
	e) consulenza e supporto psicologico alla genitorialità, peri-	
	natalità, lutto perinatale, procreazione medicalmente assisti-	
	ta.	
	f) attività culturali, ricreative e di istruzione anche pro-	
	fessionale nonché tutti quei servizi che vanno normalmente	
	sotto il titolo di servizi alla persona ,che nella più ampia	
	capillarità cerchi di offrire risorse dirette all'intera co-	
	munità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fi-	

	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbliga-	
	zioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Art. 4	
	La società è costituita per un tempo indeterminato.	
	Art. 5	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero il-	
	limitato di quote di valore non inferiore a Euro 100 (cento)	
	ciascuna.	
	I componenti, nella loro qualità di soci fondatori della so-	
	cietà, sottoscrivono ciascuno una quota di Euro 200 (duecen-	
	to), da versare nelle casse sociali, per complessivi Euro	
	600,00 (seicento virgola zero zero).	
	Art. 6	
	La società è retta dal presente atto costitutivo, dalle norme	

sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili ai sensi dell'art. 2519, 2° comma C.C. stante il numero di soci, e dallo Statuto che, previa sottoscrizione dei comparenti e mia, previa lettura da me datane ai comparenti stessi, si allega al presente atto sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale e il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e riportato.

Art. 7

I soci convengono che la società sia amministrata, fino a revoca o dimissioni, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri in persona dei signori:

- VOYAT Anne Marie, nominato presidente;
- CLUSAZ Joelle, nominato consigliere;
- PIERINI Fabio, nominato consigliere;

i quali, presenti, accettano, confermando non sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità.

I detti Consiglieri addivengono alla attribuzione a ciascuno di essi in via disgiunta del potere di compiere atti di amministrazione che non impegnino la società per importi superiore ad Euro 5.000 (cinquemila); al Presidente è conferito ogni poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nei limiti delle materie indelegabili.

A detto organo amministrativo spettano tutti i poteri di cui all'allegato Statuto.

Art. 8

	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.	
	Gli eventuali avanzi di gestione verranno destinati come pre-	
	visto dall'allegato Statuto.	
	Art. 9	
	I comparenti delegano il nominato Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ad apportare al presente atto costitutivo ed	
	allegato Statuto tutte quelle modificazioni non sostanziali	
	che si rendessero necessarie in sede di pubblicità del presen-	
	te.	
	Art. 10	
	Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico del-	
	la società.	
	Ai sensi dell'art. 2521 n. 13 del Codice Civile, si indica ap-	
	prossimativamente l'importo globale delle spese per la costi-	
	tuzione della società, ed a carico della stessa, in Euro 1.300	
	(milletrecento).	
	Le parti, acquisita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del	
	D.Leg. n. 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento	
	dei dati personali qui da loro forniti.	
	E	
	richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattilo-	
	scritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pu-	
	gno, ho letto ai comparenti, i quali da me interpellati lo di-	

chiarano conforme alla loro volontà ed a verità ed in conferma
con me lo sottoscrivono alle ore dieci.

Occupa di fogli due, pagine sei intere più la presente.

IN ORIGINALE FIRMATI:

CLUSAZ Joelle

Anne Marie VOYAT

Fabio PIERINI

Giampaolo MARCOZ, Notaio

Allegato A ai nn. 14366 / 10884

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (*Costituzione e denominazione*)

1.1 È costituita la società cooperativa denominata “**ARTEMISIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**” in base alla legge 8 novembre 1991 numero 381 e nel rispetto dell’articolo 2522 del Codice Civile.

1.2 La società ha sede nel Comune di Aosta all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Art. 2 (*Durata*)

2.1 La durata della società è fissata a tempo indeterminato. Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge, dell’atto costitutivo e del presente statuto.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (*Scopo mutualistico*)

3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica, nell’ intento di perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’ integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività socio- sanitarie ed educative nel rispetto dello spirito di cui all’ articolo 1 comma 1 lettera a) della legge numero 381/91 e successive modifiche. La Cooperativa si propone inoltre lo scopo mutualistico di garantire continuità di occupazione e le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative per i propri soci lavoratori in funzione del conseguimento dell’ oggetto sociale più avanti indicato , le cui regole di svolgimento e i relativi criteri , con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci , saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dall’ Organo amministrativo, verrà approvato dall’ Assemblea con le maggioranze previste dallo Statuto e dall’ ultimo comma seconda parte dell’ art. 2521 del Codice Civile.

3.2 La cooperativa con riferimento ai detti rapporti mutualistici si obbliga al rispetto del principio di parità di trattamento, demandandosi all’organo amministrativo, la facoltà di instaurare ed eseguire con i soci a condizioni tra loro diverse , valutata la diversa condizione dei soci , le esigenze della cooperativa.

3.3 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d’occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa. Per il



raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

3.5 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa si propone la progettazione la gestione il coordinamento, la consulenza, la ricerca e la formazione nell'ambito dei seguenti servizi:

a) creare un luogo di riferimento per le donne e le famiglie, promuovere la genitorialità consapevole, l'accudimento ad alto contatto e la collaborazione tra professionisti che ruotano attorno alla perinatalità.

b) Offrire gratuitamente la formazione alle famiglie rispetto a Disostruzione pediatrica e il primo soccorso pediatrico, organizzare incontri informativi gratuiti e momenti di aggregazione.

c) promozione di nuove tecniche di rapporto genitore-bambino volte al rispetto dei reciproci bisogni

d) Consulenze ostetriche individuali o di gruppo: igiene, cura e prevenzione del benessere e della salute femminile in tutte le tappe evolutive dalla nascita alla menopausa, rieducazione del pavimento pelvico, corsi pre e post parto, consulenza sessuale, consulenze in allattamento. Assistenza ostetrica alla gravidanza fisiologica, al parto e post parto ospedaliero o domiciliare.

e) consulenza e supporto psicologico alla genitorialità, perinatalità, lutto perinatale, procreazione medicalmente assistita.

f) attività culturali, ricreative e di istruzione anche professionale nonché tutti quei servizi che vanno normalmente sotto il titolo di servizi alla persona ,che nella più ampia capillarità cerchi di offrire risorse dirette all'intera comunità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini.

4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed

altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

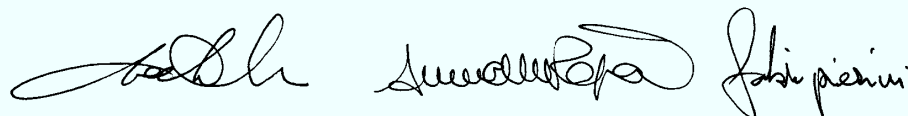
5.5 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;



d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

6.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

6.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

6.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

6.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro cento (100,00)

7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2 (due)

7.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

8.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa

autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 (Obblighi del socio)

9.1 Ferme restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

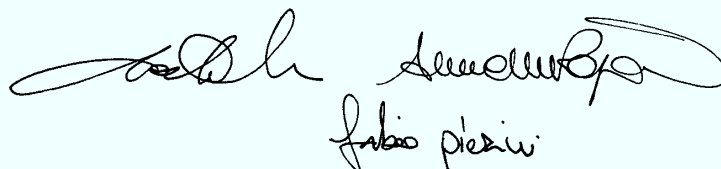
- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

9.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

9.4 È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.



fabio piccini

Art. 10 (Diritti dei soci)

10.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione

10.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo.

10.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

10.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

10.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- h. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

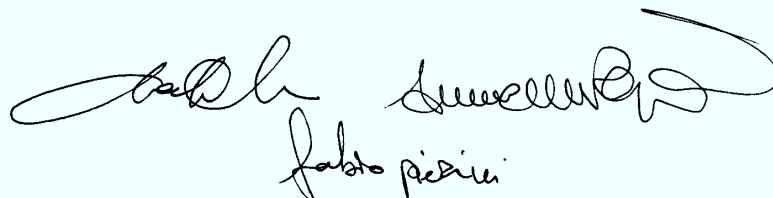
g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;



fabio piccini

l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 24.4 lett. c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

16.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

Art. 17 (Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 18 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 19 (Obblighi)

19.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla



cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

19.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

19.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V - SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (*Soci sovventori*)

20.1 Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 21 (*Conferimento e quote dei soci sovventori*)

21.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna .

21.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 500,00 (cinquecento)

Art. 22 (*Alienazione delle quote dei soci sovventori*)

22.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

22.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

22.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 (*Deliberazione di emissione*)

23.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

23.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

23.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

23.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)

24.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

24.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

25.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 27.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;



e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

25.3 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

26.1 L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

26.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

26.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

26.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 27 (Ristorni)

27.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

27.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

27.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 28 (Decisioni dei soci)

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

28.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui all'articoli 30 e 31.

28.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

29.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.



29.2 Ai soci è assegnato il termine di trenta giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

29.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

29.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

29.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

29.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

29.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 30 (*Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi*)

30.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 31 (*Decisioni mediante consenso espresso per iscritto*)

31.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 30. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I

consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

31.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 32.2.

31.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

31.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

31.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 32 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 30 e 31 del presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24.2 se socio sovventore oppure dall'art. 31.3 se socio cooperatore persona giuridica.

32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 33 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 33.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

33.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta

elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 34 (Votazioni)

34.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

34.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 35 (Luogo Assemblee)

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 36 (Voto)

36.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

36.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2.

36.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

36.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 37 (Presidenza dell'assemblea)

37.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 38 (Amministrazione)

38.1 La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

38.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

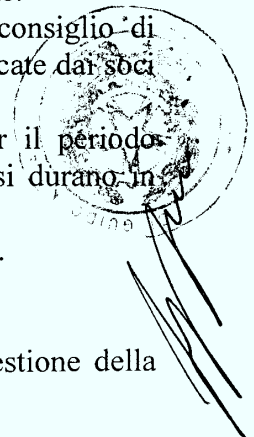
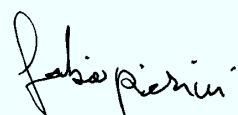
38.3 L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

38.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

38.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il Vice presidente.

Art. 39 (Compiti degli Amministratori)

39.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.



39.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 40 (Metodi decisionali semplificati)

40.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

40.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

40.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 41 (Metodo decisionale collegiale)

41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso

e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

41.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

41.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 42 (Integrazione del consiglio)

42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

42.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

42.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 (Compensi agli amministratori)

43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

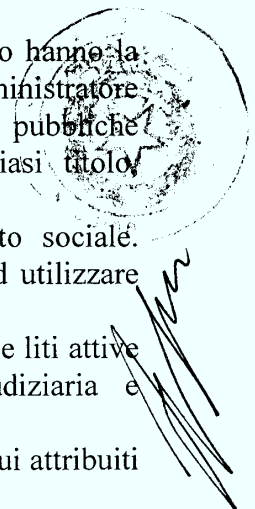
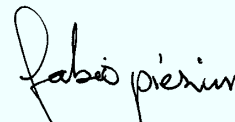
Art. 44 (Rappresentanza)

44.1 L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

44.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

44.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

44.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.



44.5 L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 45 (*Collegio sindacale*)

45.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

45.2 Il collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

45.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 46 (*Compiti*)

46.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 47 (*Organo di controllo facoltativo*)

47.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

47.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 (*Scioglimento anticipato*)

48.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri

Art. 49 (*Devoluzione patrimonio finale*)

49.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 (Regolamenti)

50.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

50.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 51 (Divieti)

51.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

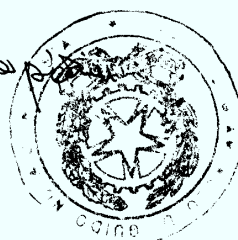
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

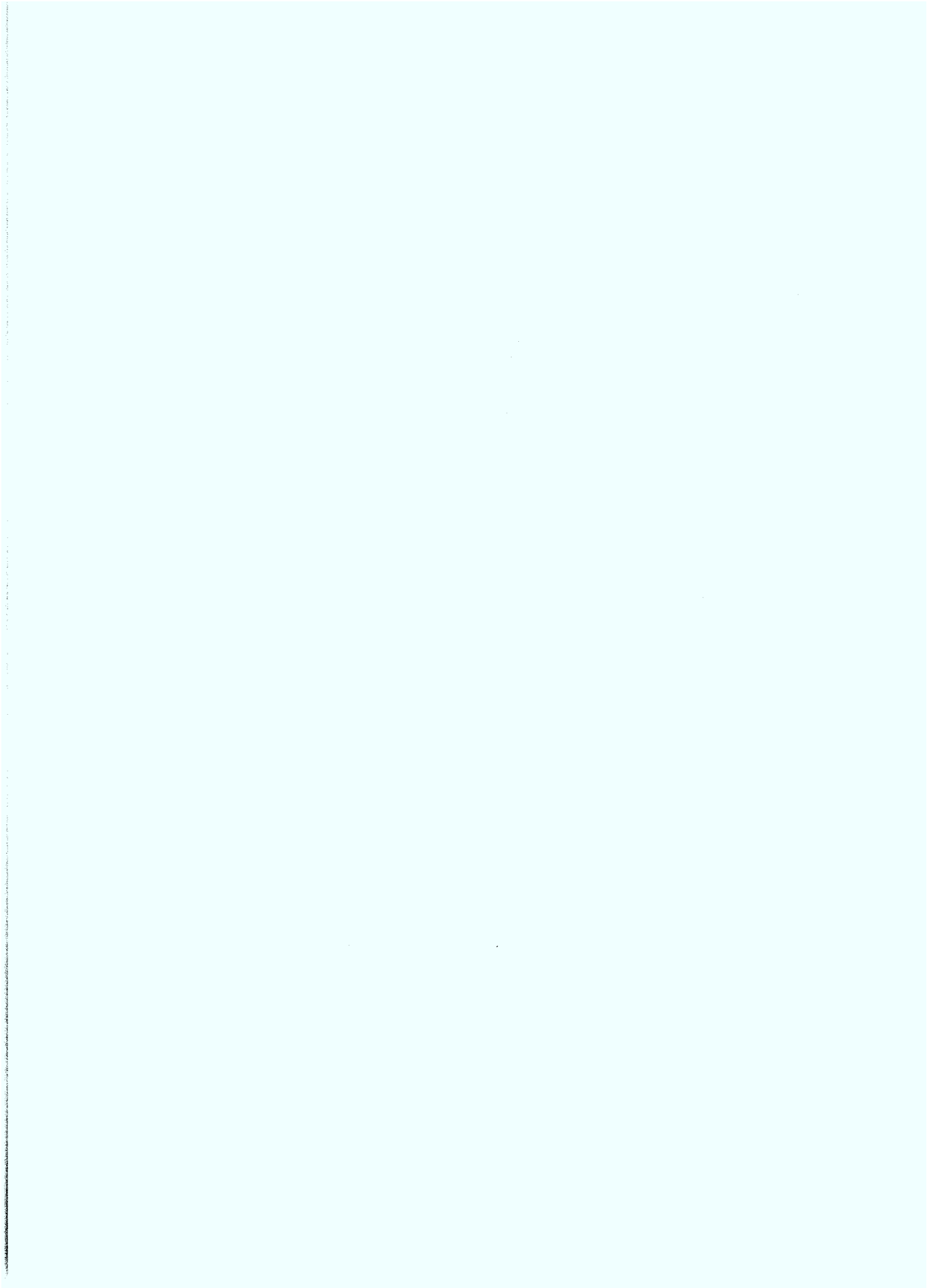
51.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 (Rinvio)

52.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.





Registrato ad Aosta il diciannove agosto 2016 al n. 3206.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 82/2005 che si trasmette ad uso della Camera valdostana delle Imprese, per l'iscrizione. Bollo Esente ai sensi di legge.

Consta di facciate trenta.

Aosta, il diciannove agosto duemilasedici.